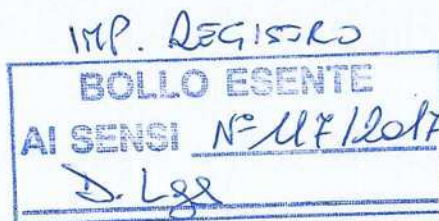


30 MAR. 2021



Corpo Bandistico Città di Castel San Pietro Terme

Codice fiscale 82004130371

Via Viara 517 - 4024 Castel San Pietro Terme

Verbale numero:04/2021

L'anno 2021 il giorno 24 del mese di **Marzo** alle ore 20:45 in forma telematica, a seguito di regolare convocazione si è riunita l'assemblea straordinaria per l'adeguamento dello statuto del Corpo Bandistico Città di Castel San Pietro Terme (BO) per discutere e deliberare del seguente ordine del giorno:

• Adeguamento statuto

Sono presenti i seguenti associati: Andreoli Angela con delega di Giovanardi Marisa, Baldazzi Lorenzo, Bassi Alice, Berti Alessandro, Bonfiglioli Andrea, Caprara Matteo, Castagnini Alberto, Cesari Chiara, Del Prete Giulio, Del Prete Simone, Del Rio Massimiliano, Gasperini Filippo, Gasperini Oriano, Gasperini Gaia, Greco Lorenzo, Lamieri Paride, Landi Michele, Lentini Giuseppe (maestro) con delega di Bettinelli Claudio, Mambretti Paola, Manara Nicolò, Marabini Lorenzo, Menetti Marco, Menetti Martina, Naldi Riccardo (Presidente), Passerini Riccardo, Romoli Francesca, Serrattini Claudio (tesoriere), Simili Roberta con delega di Bonfiglioli Francesco, Stefani Susanna, Trigolo Moreno, Zotti Ambra.

All'Assemblea sono presenti 31 associati e 3 deleghe sul totale di 66 associati, per un totale di 34 associati. Essendo l'Assemblea in seconda convocazione e rispettando il vincolo di un terzo di associati partecipanti all'Assemblea, l'Assemblea può avere inizio.

Adeguamento statuto

Alla presenza del notaio e del tesoriere, vengono lette le modifiche allo statuto per l'adeguamento del terzo settore. Le modifiche sono piccole correzioni indicate dalla Regione Emilia Romagna per entrare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'assemblea approva all'unanimità le modifiche allo statuto.

Alle ore 21:00, null'altro essendovi da trattare, il Presidente della riunione dichiara tolta la seduta.

Il Presidente
Riccardo Naldi

Il segretario
Simone Del Prete

Direzione Provinciale di Bologna - Ufficio Territoriale di Imola
Pacco n° 1 512 Serie 3
Versato € con quietanze

30 MAR. 2021

DIRETTORE PROVINCIALE
Maria Rita Civolani

IL FUNZIONARIO
Laura PIERPOLI

STATUTO

Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una Associazione di promozione sociale denominata "Corpo Bandistico Città di Castel San Pietro Terme A.P.S."

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Castel San Pietro Terme (BO) in via Viara n. 517.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica del presente statuto.

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite e soppresse sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.

Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

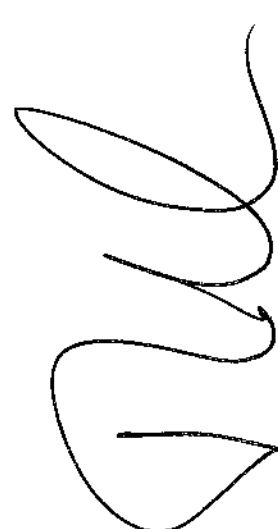
Oggetto

Art. 4 - Scopo dell'Associazione

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e non ha indirizzi di carattere politico o religioso e svolge attività di interesse generale, senza scopo di lucro.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere e valorizzare in forma collettiva la tradizione Bandistica, e a tal fine si propone:

- di valorizzare l'autentica tradizione Bandistica e di curare la formazione musicale e sociale degli allievi di qualsiasi età, affinché tale tradizione abbia continuità nel tempo;
- di diffondere la conoscenza dell'autentica tradizione Bandistica, della musica e di qualsiasi altra forma artistica e/o spettacolare in genere, non solo nei confronti dei propri associati ma anche nei confronti di tutti i cittadini;
- di promuovere e diffondere la cultura musicale;
- di sviluppare l'associazionismo ed il volontariato musicale;
- di svolgere attività didattica aperta a tutti, e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole e seminari di musica;
- di promuovere la diffusione delle attività sociali e culturali nei settori della musica, della danza e di tutte le altre forme d'arte e di spettacolo, promuovendo e svolgendo iniziative;
- di assicurare la presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, folcloristiche, sociali promosse dalla stessa o da Enti pubblici o privati o da privati che ne richiedano la presenza stessa;
- di organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi sia nazionali che internazionali;
- di incentivare scambi culturali e gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
- di realizzare iniziative nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale; di curare pubblicazioni, edizioni nastro-video discografiche nonché fotografiche ed istituire una biblioteca di consultazione;
- di stabilire relazioni con Enti pubblici e privati, associazioni culturali ed artistiche, con il mondo della scuola e con Enti turistici, dedicati alla promozione di spettacoli musicali e non solo;
- di sviluppare rapporti di collaborazione con altre organizzazioni



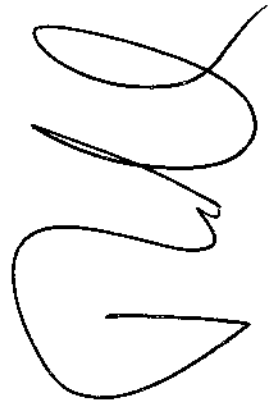
L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni, nonché stipulare contratti con Enti, persone fisiche e giuridiche finalizzati al conseguimento delle finalità istituzionali.

L'associazione può svolgere ogni altra attività che sia direttamente connessa al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere, nei limiti delle norme vigenti, tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute necessarie o utili per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Le attività di cui al presente articolo, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.



Associati

Art. 5 – Associati

Gli associati si dividono in:

- a) fondatori;
- b) ordinari;
- c) benemeriti.

Sono associati Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione.

Sono associati Ordinari coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

Sono associati Benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo all'unanimità. Possono essere altresì Benemeriti, quelle persone che, per le cariche pubbliche ricoperte, o per meriti, o per motivi culturali, artistici, umanitari e diversi vengono ritenuti idonei a ricoprire la carica di benemerito da parte del Consiglio Direttivo con decisione presa all'unanimità.

Possono essere associati ordinari sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro (a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale), che si dichiarano d'accordo e si conformino agli scopi dell'Associazione, siano in regola con il pagamento delle quote

alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

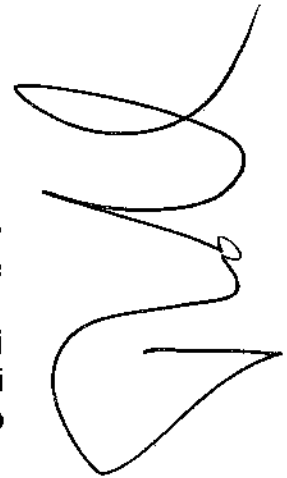
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Gli associati esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione ed ogni precedente pendenza con l'Associazione.

Gli associati receduti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Gli associati eleggono domicilio presso la sede dell'Associazione, nella cui sede, essi prenderanno conoscenza di tutti gli avvisi, delle convocazioni e degli atti inerenti la vita associativa, senza ulteriore avviso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo e/o diversa previsione regolamentare interna dell'Associazione.



Art. 5 bis - Diritti e doveri degli Associati

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, da un genitore o dal tutore;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.
- versare la quota associativa;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

associative e rispettino il presente statuto e/o i regolamenti approvati dall'Assemblea.

L'ammissione degli associati ordinari avviene su domanda scritta degli interessati ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo.

La qualità di associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alla domanda di ammissione entro novanta giorni dal suo ricevimento. In caso di rigetto della domanda, la decisione deve essere motivata e comunicata per iscritto al soggetto interessato. L'aspirante associato non ammesso ha la facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate da un genitore o dal tutore.

Tutti gli associati hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo. Le quote versate non sono per alcuna ragione restituibili, nè in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo nè in caso di scioglimento dell'Associazione.

I soci avranno diritto di frequentare i locali ove si svolgono le attività dell'associazione e di utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

La qualità di associato è intrasmissibile sia per atto tra vivi che a causa di morte.

La qualità di associato si perde:

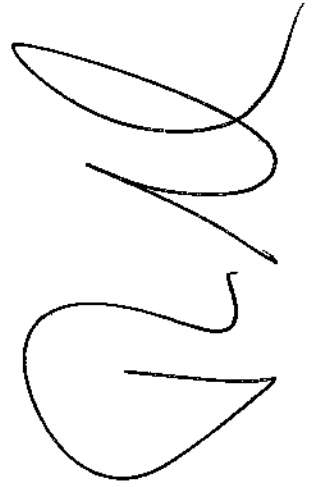
- per morte;
- per recesso;
- per delibera di esclusione dell'Assemblea.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione ai sensi dell'art. 24 del C.C., con comunicazione scritta da inviarsi al Presidente con preavviso di almeno tre mesi.

Con deliberazione motivata dell'Assemblea, può essere escluso l'associato nei seguenti casi:

- grave e ripetuta violazione delle norme statutarie o regolamentari o delle disposizioni assunte dagli organi associativi;
- morosità nel pagamento delle quote associative o grave inadempienza agli obblighi imposti all'associato dallo statuto o dai regolamenti interni;
- comportamento dell'associato che abbia arrecato, o che vi sia fondato timore possa ragionevolmente arrecare, danni morali o patrimoniali all'Associazione.

In ogni caso prima di procedere all'esclusione deve essere riconosciuta all'associato per cui si intende procedere all'esclusione la facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha la facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Organi associativi

Art. 6 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente;
- 4) L'Organo di controllo (ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 117/2017) da nominare solo ove ne ricorra l'obbligo ai sensi di legge;
- 5) Il Revisore legale dei conti (ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 117/2017) da nominare solo ove ne ricorra l'obbligo ai sensi di legge.

Art. 7 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati e può essere convocata in sessioni ordinarie o straordinarie.

Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato, purchè il delegato non sia membro del Consiglio Direttivo, conferendo ad esso delega scritta.

Ogni associato può raccogliere una sola delega scritta da altro associato.

Essa è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo previa delibera del Consiglio Direttivo, o a seguito di richiesta di 1/10 (un decimo) degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente.

In mancanza di entrambi l'Assemblea nominerà il proprio Presidente fra i presenti.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede associativa purchè in Italia.

L'assemblea va indetta in prima e seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno l'una dall'altra.

Essa è validamente costituita con la partecipazione di almeno la metà degli associati in prima convocazione, e qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti in seconda convocazione; essa delibera con la maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa espressa previsione del presente statuto.

L'Assemblea è convocata mediante affissione presso la sede associativa di apposito comunicato, contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la partecipazione di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa espressa previsione del presente statuto, sulle seguenti materie:

- modifiche dello statuto;
- scioglimento, trasformazioni, fusione, scissione dell'associazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.



L'assemblea può svolgersi anche in modalità virtuale, attraverso strumenti telematici atti a garantire il collegamento audio/video a distanza, purchè:

- siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento degli Associati;
 - sia consentito al Presidente dell'Assemblea di svolgere senza ostacoli la propria funzione e in particolare di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'assemblea e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare attivamente alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.
- Devono, inoltre, essere indicati i luoghi fisici in cui gli Associati potranno recarsi personalmente qualora non possano partecipare all'assemblea per il tramite di piattaforme virtuali.

Art. 8 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea delibera su tutte le materie ad essa inderogabilmente attribuite dalla legge e dal presente statuto ed in particolare:

- sul bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo da approvarsi entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno;
- sulla nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo e del suo Presidente e sulla nomina e revoca dei membri degli altri organi associativi;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- sugli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- sull'approvazione dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
- sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalle leggi vigenti;
- sugli altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno;
- sulle modifiche del presente statuto;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione e sulla devoluzione del suo patrimonio
- sull'esclusione degli associati.

Art. 9 - Verbalizzazione

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario dell'Associazione e sottoscritto dal Presidente.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea in conformità dello statuto sono vincolanti per tutti gli associati compresi gli assenti e i dissenzienti.

Il verbale può essere consultato da tutti gli associati i quali hanno diritto di trarne copia.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea degli associati tra i propri componenti.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri e delibera con il voto favorevole della

A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the page. The signature is fluid and cursive, with a long vertical stroke extending upwards from the top right.

maggioranza dei presenti, salva espressa, diversa previsione del presente Statuto.

Il Consiglio è convocato mediante avviso scritto (consegnato a mano o per posta ordinaria o per posta elettronica o via SMS) contenente l'ordine del giorno, con otto giorni di anticipo.

Art.11 - Durata del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni; al termine i consiglieri possono essere rieletti.

La carica è gratuita salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più membri il Consiglio Direttivo provvede, senza indugio, alla loro sostituzione con i primi candidati non eletti e se ciò non è possibile mediante elezioni suppletive; i consiglieri così nominati resteranno in carica sino alla naturale scadenza del consiglio direttivo.

Art.12 - Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o due dei suoi membri lo richiedano.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano d'età.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- compie tutti gli atti di straordinaria amministrazione nonché gli atti di ordinaria amministrazione che vengano sottoposti alla sua approvazione;
- stabilisce la quota associativa annuale;
- predispone i bilanci consuntivi e preventivi e provvede alla loro presentazione all'Assemblea per l'approvazione;
- predispone il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione della Assemblea degli associati;
- delibera relativamente allo svolgimento di tutta l'attività dell'associazione;
- procede alla nomina di collaboratori, consulenti e docenti determinandone e approvandone le spese ed i compensi, ove questi non siano associati;
- delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Presidente;
- ha la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative inderogabili;
- delibera circa l'ammissione dei nuovi associati;
- nomina al suo interno:
 - a) un Vice Presidente che, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, ne fa le veci;
 - b) un Segretario;
 - c) un Tesoriere.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e può essere riconfermato.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

La firma del Vice-Presidente fa fede, nei confronti dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Il Segretario del Consiglio Direttivo ha le funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie o opportune per il funzionamento dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del libro dei verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli associati dell'Associazione.

Art.14 - Funzioni del Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento di tutte le attività dell'Associazione.

Al Presidente spetta la firma di tutti gli atti associativi che impegnino l'Associazione sia nei riguardi degli associati che di terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso degli atti compiuti nell'adunanza immediatamente successiva.

Il Presidente presiede le riunioni dell'Assemblea, ne controlla eventuali deleghe e il diritto di partecipazione.

Art.15 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo, accompagnandolo con idonea relazione contabile.

Il Tesoriere dura in carica lo stesso periodo del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Patrimonio

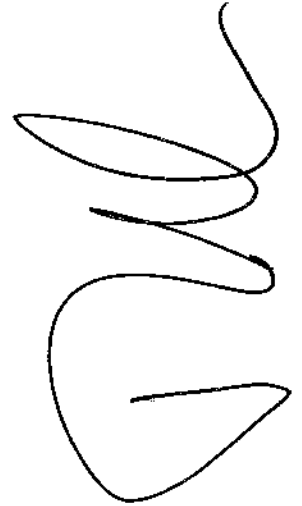
Art. 16 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà della Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate della Associazione sono costituite:

- dalle quote ordinarie degli associati. Le quote annuali devono essere versate entro il termine dell'approvazione del rendiconto annuale;
- da liberalità e sovvenzioni di Enti pubblici e privati, aziende e persone fisiche;

A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the page. It consists of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

- da contributi volontari erogati da associati e da terzi in occasione di manifestazioni di ogni genere, secondo le modalità che stabilirà il Consiglio Direttivo;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- proventi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.



Bilancio ed utili

Art.17 - Bilancio ed utili

Gli esercizi dell'Associazione chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per predisporre il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e quello preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'Assemblea degli associati.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

E' escluso qualsiasi riparto di riserve fra gli associati.

Art. 18 - Regolamento

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea, a maggioranza assoluta degli associati iscritti, può approvare uno o più regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione.

Art. 19 - Libri dell'Associazione

L'Associazione tiene e redige tutti i libri prescritti dalla legge, tra cui i libri verbali delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli associati. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Disposizioni generali e finali

Art. 20 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento dei mandati svolti in conformità dello statuto.

Art. 21 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale degli associati, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

La stessa assemblea nominerà uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo, escluso qualsiasi rimborso agli associati

Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore individuati dall'Assemblea tra quelli aventi il medesimo od affine scopo, con sede nel territorio del Comune di Castel San Pietro Terme.

In nessun caso gli associati potranno vantare diritti sul patrimonio costituito dall'Associazione.

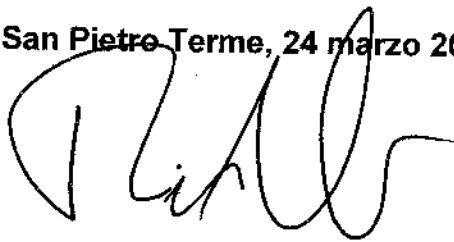
Art. 22 - Norma di chiusura e norma transitoria

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, il Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/2017) e le disposizioni tutte vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.

L'acronimo APS integrerà la denominazione sociale solo a far data dall'iscrizione dell'associazione nel Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del Corpo Bandistico di Castel San Pietro Terme

Castel San Pietro Terme, 24 marzo 2021



CORPO BANDISTICO
Città di Castel S. Pietro T. (BO)
C.F. 32004130371

